

La presente deliberazione viene affissa il 05 NOV. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 594 del 03 NOV. 2009

Oggetto: Tar Campania – Ricorso Piramide Costruzioni srl c/ - Provincia di Benevento +1 -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di NOVEMBRE presso la
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

ASSENTE
ASSENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 08/10/09 la Piramide Costruzioni srl agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento +1 dinanzi al Tar Campania avverso l'annullamento e previa sospensiva della nota prot. n. I/26410 del 22/12/08 e determina dirigenziale n. 213 del 4/8/09 nonché degli atti connessi e conseguenti;

Con determina n.404/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Piramide Costruzioni srl c/ Provincia di Benevento +1 dinanzi al Tar Campania e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 404 /09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Affari Legali-Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 404/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 08/10/09 dinanzi al Tar Campania da Piramide Costruzioni srl c/ Provincia di Benevento +1 avverso l'annullamento e previa sospensiva della nota prot. n. I/26410 del 22/12/08 e determina dirigenziale n. 213 del 4/8/09 nonché degli atti connessi e conseguenti;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 782 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

05 NOV. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

((Dott. Claudio UCCELLETTI))

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 05 NOV. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 23 DIC. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio UCCELLETTI))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 NOV. 2009.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

♦ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il

23 DIC. 2009

23 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio UCCELLETTI))

Copia per

2 SETTORE AALL-REL. PERS

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Prof. Capogno

il 1592 8.11.09 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Per: la Piramide Costruzioni s.r.l. già Foria Costruzioni s.a.s. di Foria Maria, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* arch. Foria Maria, con sede in Pomigliano d'Arco, Via Masseria Papaccio p. iva 03664211210, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dal prof. Avv. Giuseppe Palma e dagli avv. Alf. Alfonso Capotorto e Ciro Sito e con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli al viale Gramsci 10

CONTRO

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

NONCHE' CONTRO

la Prefettura della Provincia di Napoli nella persona del Sig. Prefetto preposto *pro-tempore* alla carica

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

della nota del Prefetto di Napoli prot. n. I /26410/Area1/Ter/OSP del 2.12.2008, contenente l'informativa disposta dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 4 d.lgs. n. 490/94 e 10 dpr 252/98, questi ultimi in violazione di presupposto giuridico del primo citato provvedimento e mai conosciuto dalla ricorrente, e di ogni altro atto e/o provvedimento, ancora non noto, collegato funzionalmente agli atti qui impugnati, ovvero connessi e presupposti per quanto lesivi della posizione giuridica della società ricorrente;

- della determina dirigenziale 213 del 4/8/09 del Settore Territorio e Ambiente e Politiche Energetiche della Provincia di Benevento, pervenuta in data 17/8/09.

FATTO

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 1336
DEL 13 OTT 2009

COPIA
PROVINCIA DI BENEVENTO

- 8 OTT 2009

AR. LL. / Avv.

Ambiente

Prof. Avv. Giuseppe Palma
Avv. Alfonso Capotorto
Avv. Ciro Sito

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dinanzi al Tar per la Campania, Napoli, della determina dirigenziale 213 del 4/8/09 del competente settore della Provincia di Benevento, pervenuta in data 17/8/09, dell'atto del Prefetto di Napoli prot. n. I/26410/Area 1/Ter/O.S.P. del 22.12.08 mai comunicato né notificato alla ricorrente, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

All'uopo Vi conferisco disgiuntamente ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto e di proporre motivi aggiunti.

Dichiaro altresì di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/03.

Eleggo domicilio con voi presso in Napoli al viale Gramsci 10 presso il prof. Giuseppe Palma.
Napoli, 5/10/09

PIRAMIDE s.r.l.
Via Masseria Papaccio, SNC
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
C.F. 03664211210
tel. 081 3177170 Fax 081 317231

TAL
Cefk

AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 09/10/2009
Nr. Prot. 0023997
Oggetto: RICORSO PIRAMIDE
COSTRUZIONI
Dest. Avvocatura Settore: [...]

cause di divieto o di sospensione de procedimenti, indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 490/94".

La società appaltatrice inoltrava tempestivamente, in data 23/6/09, un'ampia ed estesa memoria, la quale, anche attraverso specifiche argomentazioni chiarificatrici, per quanto fosse possibile nella superficiale parvenza di motivazione, aveva piuttosto lo scopo di provocare

nell'appaltante un più attento e ponderato esame della "decisione" che si era sul punto di adottare.

All'esito del procedimento veniva emesso il provvedimento di recesso in questa sede impugnato ancorato alla pretesa ed indimostrata sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa *"pur non sussistendo nei confronti del legale rappresentante della citata società cause di divieto o di sospensioni dei procedimenti, indicate nell'allegato I al D.Lgs. 490/94"*.

Si perviene dunque alla decisa risoluzione del contratto e si ordina l'immediata interruzione dei lavori in corso, sempre a causa della informativa prefettizia, il cui contenuto permane comunque fantomatico, ma che si deve supporre dal contenuto più determinativo (ma quale? il punto interrogativo assume significato argomentativo poiché, lungi da suscitare un vago senso di curiosità, anticipa, focalizzando in fatto, la radicale critica in prosieguo prospettata in chiave tecnico-giuridica).

La rescissione del contratto di appalto (ammesso che di rescissione nella specie si tratti) manifesta tutta la sua illegittimità-invalidità ed anche se questa debba considerarsi conseguenza ovvia (automatica o non?) delle informazioni assunte dalla Prefettura (ovvero dagli organi di polizia dipendenti) si nutrono comunque intensi dubbi sulla loro reale consistenza determinativa e pur non avendo fin qui il diritto (che è più di una pretesa, nell'attuale civiltà giuridica) di conoscerle, quantunque per sommi capi e/o per categorie di imputabilità, si intuisce che devono essere state valutate in

resi preliminarmente noti gli "atti di indagine", i quali colpiscono direttamente e gravemente il soggetto, che è portato perciò a sospettare quali possono essere i profili a lui imputabili e se sono o meno idonei a suscitare l'allarme pubblico; in ciò si rinviene più di un motivo del prefigurato e progressivo affievolimento del diritto di difesa, peraltro garantito anche all'autore di una strage.

Ad avvalorare una tale prassi negativa (forse anche antiggiuridica) si fa

appello all'ampia normazione sulla garanzia della privacy, non distinguendo il fenomeno, pur profondamente differente del divieto di non portare a conoscenza di terzi aspetti che riguardano la personalità di un soggetto, senza il consenso di questi (ciò è consentito soltanto alla cronaca di stampa) ed il diritto che il soggetto in questione debba e perciò chieda di conoscere quanto si annida alle sue spalle, anche con effetti dannosi per lui, a meno che -ma non ricorre nella specie- non trattasi di indagini in ambiente penalistico e coperte perciò dal consacrato obbligo della riservatezza (per lo meno sino al chiesto rinvio a giudizio).

Qui invece ed in ciò la preoccupazione si tratta di indagini di polizia, le quali, una volta (tutt'al più) concluse o ritenute tali, sono portate a conoscenza della pubblica amministrazione, cioè a conoscenza piena di uno dei soggetti di un istaurato rapporto giuridico con conseguenze negative a carico dell'altro soggetto, detta conoscenza viene invece negata, pure se direttamente richiesta, a quest'ultimo, in virtù di una cattiva ed errata conoscenza della garanzia della privacy.

Con l'ulteriore effetto deleterio che il soggetto danneggiato è costretto a chiedere al giudice di depositare in via di istruttoria, gli atti necessari, al fine di poter formulare i veri motivi del ricorso; nel frattempo un ulteriore lasso di tempo trascorre, i danni che tempestivamente potevano essere limitati, si aggravano, ovvero diventano non più riparabili, un eventuale

CAPOTRI
80143 NAPOLI
1 5629201

ponderata motivazione, né occorrerebbe parlare di rescissione, come si chiarirà più avanti.

Si passi però a leggere il penultimo periodo, dove ci si limita a comunicare che l'appaltante rappresenta **l'intenzione di recedere dal contratto**, da cui sembra lecito sospettare che viene posto a base di una tale soluzione una cd. informativa atipica, la quale -come è ormai noto- subordina l'interruzione del rapporto contrattuale alla necessaria, opportuna intermediazione provvedimentale, ma in questo caso sarebbe necessario una adeguata motivazione, espressione della ponderata valutazione delle informazioni ricevute, della valutata gravità ad esse attribuite, forse lasciando viva la facoltà all'interessato di proporre spiegazioni obiezioni, riferimenti integrativi, ecc. (ma, nella specie, si è rilevato che neppure un riscontro di mera cortesia è dato rilevare dagli atti emessi dall'appaltante, il che indurrebbe a rimirare il caso nella prima prospettiva, vale a dire della informazione tipica, ma ciò non sembra conciliarsi con l'asserzione da ultimo riferita).

Inutile ancora una volta ribadire che se fosse stato conosciuta per tempo l'essenza dell'informativa prefettizia, si sarebbe evitato (specialmente alla difesa) di corrodere le proprie meningi nel tentativo di approntare un discorso, nel quale brillano più i punti interrogativi che momenti assertivi (nella specie patrimonio esclusivo della p.a.); pertanto, stante la riscontrata equivocità o, se si vuole, ambiguità del delineato comportamento amministrativo, non si può in conseguenza non sanzionare il sicuro "conturbamento" nel processo di maturazione della volontà decisionale, sul quale il primo poggia.

Anzi, si può aggiungere che siffatta manifestazione sembra maliziosamente approntata allo scopo, certamente non dichiarato, di disorientare l'avversario - appaltatore, con la conseguenza -non voluta- di imprimere un certo stato di paralisi nella probabile azione difensiva di quest'ultimo.

gara e di successiva stipulazione quanto ha dopo impressionato la Prefettura poiché, come si sospetta, la difficoltà riscontrata e che condiziona la moralità dell'appaltatore sembra ereditata da questi *jure*

5 CAPITOLO
sanguina
zione - Is
ale - 80143
8 081 562 9201
Differente se si dovesse configurare nell'ipotesi una informativa atipica, nella quale l'intermediazione provvedimentale apparirebbe ineludibile, come prodotto della rivalutazione delle circostanze rilevate alla luce del massimo profitto nella realizzazione dell'interesse pubblico; ma in quest'ultimo caso tutto ciò dovrebbe chiaramente "trasparire" dal contesto dell'atto adottato dalla p.a. o del concessionario di pubblico servizio anche sulla frequenza d'onda della normativa europea. Ma sotto siffatto profilo è ancora una volta da ribadire che l'atto impugnato è del tutto ambiguo ed equivoco e tace completamente sulla finalità che intende perseguire.

Ancora una volta non rimane che rilevare l'ambiguità e l'equivocità del comportamento adottato dall'appaltante che genera nella difesa un profondo sconcerto.

**ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELL'ATTO IMPUGNATO PER
ECCSSO DI POTERE DELLE INFORMATIVE PREFETTIZIE -
ILLOGICITA' DELLE CONCLUSIONI CUI SI PERVIENE
NELL'INFORMATIVA - INCOSTITUZIONALITA' PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 27-30 COST. - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 D.LGS. N. 490/94 E 10
DPR 252/98 ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. 241/90**

Si è costretti a procedere ancora al buio, soprattutto sotto il profilo che qui si prende in esame. E' appena il caso di precisare che fino a quando non si verrà a conoscenza di tali informative, non si potranno precisare argomentativamente gli spunti critici, da sollevare in seguito con la proposizione dei cc.dd. motivi aggiunti (altro inutile spreco di tempo e di denaro).

aggiornamento o revisione da parte delle stesse autorità che hanno iniziato le informazioni, di cui è parola.

E questa atemporalità delle misure di polizia trova un valido riscontro nella circostanza che, poggiando sullo *jus sanguinis*, non si introduce alcuna diversificazione di chi è direttamente coinvolto, sia parente o affine non importa, e chi è discendente da un parente anziano remotamente coinvolto nella delinquenza organizzata, ovvero addirittura non più in vita.

I due soggetti, sopraindicati, responsabili in varia misura nella gestione dell'impresa appaltatrice, risultano entrambi aver percorso un itinerario differente da quello dei lontani parenti, avendo conseguito un titolo di studio (laurea e diploma) e la conseguita preparazione tecnica è avvalorata dai numerosi lavori aggiudicatisi al di fuori dei confini della loro terra natia, con risultati che, a quanto è dato sapere, non hanno mai provocato inconvenienti di qualsiasi natura.

Sempre riservandosi di approfondire siffatti aspetti, si è costretti a sottoporre all'autorevole giudizio del Collegio la questione di "dubbio" costituzionale della normativa, che qui si fa applicazione, la quale si sottrae dal valore costituzionale della funzione di necessario recupero che deve sempre e comunque perseguire ogni forma di sanzione rientrante appunto, nella nozione allargata di pena di cui all'art. 27-30 Cost., e quindi di una sua insita determinazione temporale, nell'avvertimento che non è prevista una interruzione del dispositivo costituzionale in generale, se non in occasione di stato di belligeranza.

Tuttavia è consentito al giudice, anzi è da lui preteso, valutare la consonanza della normativa da applicare al caso in esame e conseguentemente di orientarsi, nella delicata opera di decisione a favore dell'orientamento interpretativo più collimante, in termini di applicazione, ai valori inviolabili della Costituzione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

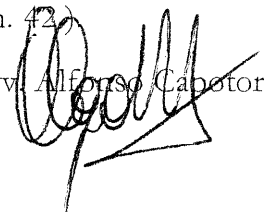
Io sottoscritto avv. Alfonso Capotorto del Foro di Nola, con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2 Scala A, in qualità di procuratore e difensore della **Piramide s.r.l. già Foria Costruzioni s.a.s. di Foria Maria**, in persona del legale rapp.te p.t., in forza di procura a margine del presente atto di citazione, a tanto autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola con atto del 20/05/2009, ho notificato il suesposto atto ai sensi dell'art. 3 l. 53 del 21/1/1994 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento spedite dall'ufficio postale di Napoli 50 a:

1) **Provincia di Benevento** nella persona del suo legale rapp.te p.t. domiciliato in Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento

(cron. 41);

2) **Prefettura della Provincia di Napoli** nella persona del Sig. Prefetto preposto pro tempore alla carica, dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli alla via Diaz 11 (cron. 42)

Napoli il 06/10/09


avv. Alfonso Capotorto

